



Ricerca, sviluppo e innovazione

6 luglio 2020

Il livello di investimenti in ricerca e sviluppo in Italia è ancora inferiore a quello degli altri Paesi dell'UE, come evidenziato dal [Country report for Italy 2020](#) della Commissione europea.

È vigente e operativo dal luglio 2016 il [Programma nazionale per la ricerca \(PNR\)](#) per il quinquennio 2015-2020, adottato con [delibera del CIPE 1 maggio 2016](#), che si fonda sugli obiettivi europei di [Horizon 2020](#).

Nel corso dell'attuale legislatura, con il [D.L. n. 34/2019](#) (articolo 26, comma 6-bis), sono state precisate le modalità di **ricognizione** - da parte di **Cassa depositi e prestiti** - delle **risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)** da destinare alle finalità di R&S perseguite dal Fondo per la crescita sostenibile.

Sono state poi introdotte **agevolazioni** per progetti di R&S finalizzati alla **riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare** ([D.L. n. 34/2019](#), articolo 26) e, nell'ambito della riforma degli incentivi fiscali delle misure "Industria 4.0", è stato introdotto il nuovo **credito d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative** (Legge di bilancio 2020, [L. n. 160/2019](#)).

Il [decreto-legge n. 34/2020](#), adottato nel contesto dell'emergenza COVID-19, prevede vari interventi normativi in materia di R&S. Si segnala, in particolare, l'istituzione del "Fondo per il trasferimento tecnologico", con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative.

Ricerca e innovazione in Italia: alcuni dati

Secondo i dati diffusi dalla **Commissione UE** nella [Relazione per paese relativa all'Italia 2020](#) (COM (2020) 150 final del 26 febbraio 2020), per quanto riguarda la strategia Europa 2020 e, in particolare, rispetto all'**obiettivo di R&S stabilito nel PNR (1,53 % del PIL)**, l'Italia ha compiuto **progressi limitati** negli ultimi anni e non è sulla buona strada per conseguire il suo obiettivo.

Nel **2018 l'intensità di R&S** è stata pari all'**1,39 % del PIL**. La **spesa pubblica per R&S** è in calo dal 2013, e nel **2018** ha raggiunto lo **0,5 % del PIL**, il secondo livello più basso tra i paesi dell'UE-15. Sebbene la spesa per R&S delle imprese sia in aumento negli ultimi anni (nel 2018 ha raggiunto lo 0,86 % del PIL), il livello rimane **nettamente al di sotto della media dell'UE** (1,41 %). Di conseguenza, il numero di ricercatori ogni mille persone attive occupate dalle imprese è pari solo alla metà della media UE (2,3 % contro 4,3 % nel 2017). Dal 2017 gran parte della crescita della R&S è attribuibile all'attività di nuove imprese che investono in R&S, mentre è rimasta stabile la spesa delle imprese che presentavano già buoni risultati per quanto riguarda la R&S. I dati preliminari per il 2019 indicano un aumento della spesa privata per R&S.

la spesa in R&S è rimasta bassa e **disomogenea tra le regioni italiane**. Vi è ancora margine per razionalizzare ulteriormente e stabilizzare gli incentivi più efficaci. Il Fondo Nazionale per l'Innovazione è stato istituito, ma non è ancora operativo. Rimangono modesti gli investimenti pubblici nelle regioni meridionali, il cui debole ecosistema non consente loro di beneficiare appieno delle misure nazionali. Il previsto rafforzamento della clausola relativa al 34 % degli investimenti potrebbe contribuire a ridurre le disparità regionali.

Il Sud è in ritardo in termini di ricerca, sviluppo e innovazione. La spesa più elevata per la ricerca e lo sviluppo in percentuale del PIL si registra nell'Italia settentrionale. Le regioni che ottengono i migliori risultati (Piemonte, Emilia Romagna e la provincia autonoma di Trento) spendono in ricerca e sviluppo oltre il triplo rispetto alla regione con le prestazioni peggiori, la Calabria (0,52 % del PIL). Tra le regioni italiane si

registrano ampie differenze anche in termini di occupazione nei settori ad alta tecnologia. Nel 2017 oltre la metà dei datori di lavoro nei settori ad alta tecnologia era ubicata nel Nord Italia, il 28,4 % nel Centro e solo il 15,2 % al Sud.

Secondo i dati forniti dall'ISTAT ([comunicato del 9 settembre 2019](#)) si stima che, nel 2017, la spesa per R&S *intra-muros* (ovvero sono la spesa sostenuta dalle imprese con proprio personale e con proprie attrezzature) dell'insieme dei settori istituzionali -imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università- ammonta a quasi 23,8 miliardi di euro. Rispetto all'anno precedente, la spesa per R&S *intra-muros* aumenta del 2,7% a prezzi correnti e incide in percentuale sul Pil dell'1,38%, registrando un lieve incremento (+0,01 punti percentuali) rispetto all'anno precedente.

Il settore privato (imprese e istituzioni non profit) spende per la R&S *intra-muros* 15,2 miliardi di euro, di cui la quasi totalità (14,8 miliardi) sostenuta dalle imprese. Le università spendono 5,6 miliardi di euro, le istituzioni pubbliche 2,9 miliardi.

Per il 2018, i dati preliminari indicano un aumento della spesa complessiva per R&S a valori correnti delle imprese e delle istituzioni pubbliche e private non profit (non sono ancora disponibili i dati sulle università). Nel dettaglio, la spesa cresce del 6,2% per le istituzioni private non profit, del 6,0% per le istituzioni pubbliche e del 2,8% per le imprese.

Le previsioni fornite da imprese e istituzioni confermano per il 2019 un ulteriore aumento della spesa in R&S *intra-muros* sul 2018: istituzioni private non profit +5,7%, istituzioni pubbliche +2,7% e imprese +0,8%.

Oltre i due terzi della spesa in R&S risulta concentrata in cinque regioni. Nel 2017, la classifica delle regioni che spendono di più in ricerca e sviluppo resta stabile rispetto all'anno precedente. Il 68,1% della spesa totale (68,0% nel 2016), pari a 16,2 miliardi di euro, è concentrato in cinque regioni (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto). Con riferimento al settore delle imprese, tale quota supera il 75% (76,1% nel 2016).

Il Rapporto paese per l'Italia dell'[Osservatorio sulla Ricerca e l'Innovazione della Commissione europea](#), pubblicato nel 2017 (RIO-Rapporto Paese 2016), approfondisce taluni elementi di criticità, rilevando come l'economia del nostro paese, caratterizzata da una forte prevalenza di **micro e piccole imprese attive in settori con limitata intensità di ricerca e sviluppo** (R&S), si differenzia da quella di altre importanti economie dell'UE. Il divario tecnologico trova poi una sua accentuazione tra il Nord e il Sud del paese.

La concentrazione dell'imprenditoria italiana nelle attività tipiche del "*Made in Italy*" è generalmente associata ad attività a bassa e media tecnologia.

Le **condizioni generali per l'innovazione** sono peraltro **sfavorevoli** alla **creazione e alla crescita di imprese ad alta intensità di R&S** anche per il **difficile accesso al credito e le dimensioni limitate del mercato del capitale di rischio** che rappresentano ostacoli soprattutto per le giovani e piccole imprese innovative.

Inoltre, come afferma il PNR 2015-2020, la ridotta propensione agli investimenti in attività di R&S e il ridotto personale impegnato in attività di R&S sia da parte del settore pubblico che di quello privato si riflette in una **scarsa capacità brevettuale**.

Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2015-2020

Il [Programma nazionale della ricerca \(PNR\)](#) per il **quinquennio 2015-2020** è stato adottato con [delibera del CIPE 1 maggio 2016](#), ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 204/1998. Esso è pienamente operativo dal luglio 2016. Il programma determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare.

Il PNR è organizzato intorno a sei obiettivi strategici, ai fini del raggiungimento del *target* europeo al 2020 per il nostro Paese (spesa in R&S pari all'1,3% del PIL):

- capitale umano,
- internazionalizzazione,
- infrastrutture di ricerca,
- cooperazione pubblico-privato,
- Mezzogiorno,

- efficienza e qualità della spesa pubblica.

Sulla base di tali obiettivi, il PNR individua dodici **Aree di specializzazione delle competenze** rilevanti del sistema nazionale di ricerca, intorno alle quali strutturare politiche e gli strumenti nazionali e regionali, in coerenza con la [Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente](#) (SNSI) presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020.

Nel 2015, il MISE e il MIUR hanno definito la Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2015-2020 sulla base dell'analisi territoriale condotta dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e sviluppo di impresa - INVITALIA e hanno definito cinque aree tematiche di intervento. La strategia nazionale di specializzazione intelligente, approvata nell'aprile 2016 dalla Commissione europea, è finalizzata a stimolare l'innovazione e migliorare i vantaggi competitivi del paese. Le cinque aree tematiche sono: aerospazio e difesa; salute, alimentazione, qualità della vita; industria intelligente e sostenibile, energia e ambiente; turismo, patrimonio culturale e industria della creatività; Agenda digitale, *smart communities*, infrastrutture e sistemi di mobilità intelligente.

Le dodici aree di specializzazione sono state identificate facendo riferimento alle quindici priorità del programma quadro *Horizon 2020*, mediate ed interpretate attraverso il criterio delle priorità nazionali e regionali.

Si ricorda in questa sede, rinviando per un'analisi più approfondita al relativo tema dell'attività parlamentare, che il programma quadro per la ricerca [Horizon 2020 \(Regolamento \(UE\) n. 1291/2013\)](#) è della durata di **sette anni (2014-2020)**, ed in esso sono **integrati tutti i finanziamenti europei per la ricerca e l'innovazione**.

Le 12 aree - sottoposte alle Regioni come base per la costruzione della loro strategia - sono:

1. Aerospazio
2. *Agrifood*
3. *Cultural Heritage*
4. *Blue growth*
5. Chimica verde
6. *Design, creatività e Made in Italy*
7. Energia
8. Fabbrica intelligente
9. Mobilità sostenibile
10. Salute
11. *Smart, Secure and Inclusive Communities*
12. Tecnologie per gli Ambienti di Vita.

Le 12 aree sono state poi organizzate in 4 gruppi di carattere omogeneo, cui sono ascritti strumenti di sostegno e sviluppo differenziati.



All'attuazione del Programma saranno destinate risorse di diversa fonte tra le quali risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con particolare riferimento al Fondo ordinario degli enti (FOE) e al Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), nonché risorse strutturali aggiuntive, oltre che assegnazioni a valere sul Fondo di sviluppo e coesione.

Dunque, il PNR dovrà trovare attuazione attraverso l'attivazione di una serie di fonti di finanziamento nazionali, europee e regionali, quali:

- i Fondi Europei competitivi, quale *Horizon 2020*.
- i Fondi strutturali nazionali e regionali (PON, S3, POR);
- i Fondi di diretta competenza MIUR (FFO, FOE, FAR, FISR, FIRST);
- le iniziative legate alla ricerca gestite da altri Ministeri, quali il Ministero dello sviluppo economico.

Fondo crescita sostenibile: gli interventi di sostegno alla ricerca e innovazione

Il Fondo per la crescita sostenibile (FCS) costituisce uno dei principali strumenti di sostegno alla crescita produttiva e tecnologica del Paese. Il Fondo è stato istituito nella XVI legislatura, in luogo del precedente Fondo speciale rotativo sull'innovazione tecnologica - FIT, nell'ambito dell'azione di riordino e razionalizzazione degli interventi a sostegno del sistema produttivo, operata dall'[articolo 23 del D.L. n. 83/2012](#). A seguito di tale riordino, sul FCS si sono dunque concentrate una serie di fonti di finanziamento prima destinate ad eterogenei interventi di sostegno.

Tra le principali finalità del Fondo rientra la **promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività** del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese (articolo 23, comma 2, lett. a) del [D.L. n. 83/2012](#)).

Le ulteriori finalità del Fondo sono:

- il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma (tra cui quelli di cui alla [legge n. 181/1989](#)) (articolo 23, comma 2, lett. b), [D.L. n. 83/2012](#)).
- promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (articolo 23, comma 2, lett. c), [D.L. n. 83/2012](#));
- interventi in favore di imprese in crisi di grande dimensione (articolo 23, comma 2, lett. c-bis) del [D.L. n. 83/2012](#));
- definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata (articolo 23, comma 2, lett. c-bis), [D.L. n. 83/2012](#)).

Per ciascuna delle finalità del Fondo è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo stesso.

Il Fondo prevede, come forma di aiuto principe, quella del **finanziamento agevolato**. La possibilità di concedere incentivi in forma diversa è subordinata al cofinanziamento europeo o regionale.

A tale riguardo, il **D.M. 8 marzo 2013** ne ha definito le modalità operative, stabilendo, all'articolo 14, che gli aiuti sono concessi nella forma del finanziamento agevolato e, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 18, anche nelle seguenti forme: contributo in conto impianti, contributo in conto capitale, contributo diretto alla spesa, contributo in conto interessi, concessione di garanzia, partecipazione al capitale di rischio, *bonus* fiscale. La misura degli aiuti è fissata dai bandi o direttive di cui all'articolo 15 del D.M. in percentuale delle spese ammissibili e nel rispetto delle intensità massime stabilite dalla normativa europea. Il D.M. ha specificato le tipologie di interventi finanziabili e sostenibili a valere sul Fondo:

- **sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo** (articoli 7 e 8);
- rafforzamento della struttura produttiva del Paese (articoli 9 e 10);
- internazionalizzazione delle imprese e attrazione di investimenti dall'estero (articoli 11 e 12);
- **progetti speciali per la riqualificazione competitiva di specifiche aree tecnologiche-produttive strategiche** per la competitività del Paese (articolo 13).

Per quanto concerne, segnatamente, gli interventi per il **sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo**, questi sono finalizzati, nell'ambito definito dal programma quadro di ricerca e innovazione "[Horizon 2020](#)", a sostenere progetti volti ad introdurre significativi avanzamenti tecnologici tramite lo sviluppo di tecnologie abilitanti (tecnologie ad alta intensità di conoscenza e associate ad elevata intensità di R&S, a cicli d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati) o di tecnologie che consentano di fronteggiare le "sfide per la società" definite in accordo con la [strategia Europa 2020](#).

Il Fondo, rifinanziato più volte ed esteso nelle finalità, ha carattere **rotativo**, alimentandosi con i "rientri" dei finanziamenti agevolati concessi a valere su di esso e con le revoche degli stessi benefici. La gestione delle risorse avviene attraverso **contabilità speciali, fuori bilancio**, intestate al **Ministero dello sviluppo economico**-Direzione generale per gli incentivi alle imprese.

A questo specifico riguardo, appare opportuno ricordare che, ai sensi della normativa vigente ([articolo 30, comma 2, del D.L. n. 83/2012](#)), i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle **risorse non utilizzate** del [Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca \(FRI\)](#) istituito presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. dalla legge finanziaria 2005 ([L. n. 311/2004](#)). Le risorse non utilizzate sono destinate alle finalità di R&S del Fondo crescita nel limite massimo del **70 per cento**.

A tale proposito, nel corso dell'attuale legislatura, il [D.L. n. 34/2019 \(articolo 26, comma 6-bis\)](#) ha apportato modifiche alle modalità di **ricognizione** da parte di **Cassa depositi e prestiti** delle **risorse non utilizzate del FRI**, precisando che, a partire dal 2019, la ricognizione può essere effettuata con cadenza almeno biennale e con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo dettagliati criteri.

Inoltre, la **ricognizione delle risorse non utilizzate deve essere comunicata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.** alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze.

In merito al Fondo crescita sostenibile, si rinvia alla Corte dei Conti, [Relazione concernente il Fondo](#) per gli anni 2013-2016, trasmessa al Parlamento il 17 novembre 2017 e al sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. Nella [pagina web del MISE dedicata al Fondo crescita sostenibile](#) sono indicati gli **interventi** per la ricerca e sviluppo **attivati** a valere sul Fondo.

Sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare

Il [D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#) (cd. "Decreto Crescita") ha previsto la concessione di **finanziamenti agevolati** e di **contributi diretti alle imprese** e ai **centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare**.

Per tale finalità, è stato autorizzato uno stanziamento da complessivo di **140 milioni di euro**, di cui:

- 40 milioni per **contributi diretti** a valere sulle disponibilità per il 2020 del **Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014)** e
- 100 milioni per **finanziamenti agevolati** a valere sulle risorse non utilizzate del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI)** di cui all'[articolo 1, comma 354, della L. 311/2004](#) (legge finanziaria 2005), destinate alle finalità di ricerca e sviluppo.

Possono beneficiare delle agevolazioni in questione le **imprese** ed i **centri di ricerca** che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sono in possesso di taluni requisiti, tra i quali quello di operare in via prevalente nel **settore manifatturiero** ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere.

Sono ammissibili alle agevolazioni i **progetti di ricerca e sviluppo** presentati anche in forma congiunta tra imprese e enti di ricerca, previa designazione di un capofila realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale, il cui importo (spese e costi ammissibili) sia compreso tra 500 mila e 2 milioni di euro, la cui durata non sia inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi.

Le **attività di ricerca e sviluppo** devono essere strettamente connesse tra loro e finalizzate alla **riconversione produttiva delle attività economiche** attraverso la **realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi** o al **notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti**, tramite lo **sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs)**, relative a:

- innovazioni in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a "rifiuto zero" e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
- progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati per la riduzione, il riciclo e il riuso degli scarti alimentari, lo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e il riciclo delle materie prime;

- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua;
- strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
- sperimentazione di nuovi modelli di *packaging* intelligente (*smart packaging*) che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati;
- sistemi di selezione del materiale multileggero al fine di aumentare le quote di recupero e riciclo di materiali piccoli e leggeri.

Il Decreto legge ha demandato a un decreto ministeriale (D.M. MISE, previa intesa in Conferenza unificata) la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese

Con la **legge di bilancio 2020** (articolo 1, commi 198-209 della [L. n. 160/2019](#)), nell'ambito della riforma degli incentivi fiscali "Industria 4.0" - è stata introdotta la **nuova disciplina del credito d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative** a supporto della competitività delle imprese.

La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 del D.L. n. 145/2015](#), il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina che ne prevedeva l'operatività fino al 2020).

Il nuovo credito d'imposta è inquadrabile nella **revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0"** alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iperammortamento e superammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al [D.L. n. 145/2013](#)) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale.

Si fa presente che l'art. 38, comma 4, del [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#), ha modificato la predetta disciplina del credito di imposta, inserendo le **spese per contratti di ricerca extra muros** stipulati con le **startup innovative**, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.

Inoltre, l'art. 244 del citato DL 34/2020 introduce una **maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta** per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** (nonché nelle Regioni **Lazio, Marche e Umbria**, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017) al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19.

Per gli opportuni approfondimenti, si rinvia al tema dell'attività parlamentare relativo agli [interventi di sostegno alle imprese](#).

Ulteriori interventi normativi: il DL n. 34 del 2020

Il [decreto legge 19 maggio 2020, n. 34](#), ha previsto vari interventi nel settore della ricerca scientifica applicata.

In particolare:

- **si modifica la disciplina del credito di imposta in ricerca e sviluppo**, istituito riconosciuto per l'anno 2020 dalla Legge di bilancio 2020, inserendo le spese per **contratti di ricerca extra muros** stipulati con le **startup innovative**, tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al **150 per cento** del loro ammontare (art. 38, co. 4);
- viene istituito nello stato di previsione del MISE il **Fondo per il trasferimento tecnologico**, con una dotazione di **500 milioni di euro per il 2020**, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative e alle PMI innovative (art. 42);
- si autorizza la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2020**, di **15 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2021 e 2022**, per gli interventi necessari a completare la realizzazione del **Tecnopolo di Bologna**, per il potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta formazione e ricerca meteorologica di Bologna (art. 48, comma 5);
- si autorizza la spesa di **20 milioni di euro per il 2020** per la realizzazione di un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata "**Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive**" con sede a Torino (art. 49);
- si autorizza la spesa di **10 milioni per il 2020** e di **2 milioni annui a decorrere dal 2021**, quale concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di progetti di ricerca altamente innovativi in collaborazione con le imprese a cura della *Fondazione Human Technopole*, attraverso la struttura denominata «**Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita**» con sede in Lombardia. La finalità dell'autorizzazione di spesa è favorire processi innovativi proposti dai soggetti pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, i centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up innovative. Il Centro favorisce le attività di ricerca collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui fragili, il miglioramento della qualità di vita e l'invecchiamento attivo (art. 49-bis);
- si introduce una **maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta** per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo destinato alle imprese operanti nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia** (nonché, a seguito di modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente, nelle Regioni **Lazio, Marche e Umbria**, colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017) al fine di incentivare l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19 (art. 244).

Disciplina degli enti di ricerca

Per un approfondimento sulla disciplina degli **enti pubblici di ricerca**, si rinvia al relativo [tema dell'attività parlamentare](#).